

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

ADDENDUM AL

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Artt. 17, 28, 29, D.Lgs 81/08

E AL

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Art. 26, comma 3, D.Lgs 81/08

VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO CORONAVIRUS E INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - TITOLO X D.LGS. 81/2008



Data: 28 Aprile 2021		
Datore di lavoro	Dr. Alessandro Bratti	
Responsabile servizio prevenzione e protezione	Ing. Fabio Cianflone	
Medico competente	Dott. Giuseppe De Luca	
RLS	Annalisa Albini Oreste Albuizi Daniela Berto Adriana Borgioni Marialba Cazzato Giuseppe Crociata Pierpaolo Giordano Marco Pennacchi Marco Gerardi	Firme per attestazione data certa sostituite mediante mail

Tabella delle revisioni

Revisione 0 - Marzo 2020	Prima emissione
Revisione 1 - Maggio 2020	Aggiornamento al DPCM 26 Aprile 2020 e all'Accordo 24 Aprile 2020
Revisione 2 - Agosto 2020	<p>Aggiornamento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "Rilancio"), recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - la Circolare della Presidenza del consiglio dei ministri N. 3/2020 - Protocollo quadro per la "Prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19", validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l'emergenza Covid-19, e sottoscritto il 24 luglio 2020 con le OO.SS.
Revisione 3 – Aprile 2021	Aggiornamento al "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro" sottoscritto da Governo e Parti sociali il 6 aprile 2021

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. IL RISCHIO BIOLOGICO, INQUADRAMENTO NORMATIVO	4
3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO SARS-CoV-2/COVID-19	8
4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	9
3.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E LORO CORRETTO UTILIZZO	29
5. CONCLUSIONI.....	31
6. NORME DI RIFERIMENTO	31
7. DOCUMENTI INTERNI DI RIFERIMENTO.....	32
8. ALLEGATI	32

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 3 di 37	

1. PREMESSA

Il presente documento analizza il Rischio rappresentato dalla diffusione del contagio da virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) nel luogo di lavoro ad integrazione del Documento di Valutazione del Rischio (Art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008) secondo le indicazioni, raccomandazioni e provvedimenti normativi emanati nel corso degli ultimi mesi. L'analisi si sofferma sulle diverse misure di prevenzione che possono essere adottate a fronte delle indicazioni dei seguenti provvedimenti, in particolare misure:

- di cui al D.P.C.M. 11 Marzo 2020 applicabili fino al 25 marzo 2020;
- confermate dal DPCM 22/3/2020 applicabili fino al 3/4/2020;
- confermate dall'art. 2 comma 10 del DPCM 10/4/2020 con efficacia fino al 3/5 2020;
- integrate con accordo del 24/4/2020 reso cogente dall'art. 2 comma 6 del DPCM 26/4/2020 con validità dal 4 al 17 maggio 2020;
- di cui al Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" Ministro per la Pubblica Amministrazione – Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020;
- di cui al Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro" sottoscritto da Governo e Parti sociali il 6 aprile 2021.



Il presente documento è da considerarsi un **addendum del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** dell'Istituto e prende in esame il rischio cui sono potenzialmente esposti i lavoratori ISPRA alla stessa stregua della popolazione generale in occasione della pandemia in atto, tenendo conto che si tratta di un'esposizione non deliberata ma potenziale al rischio stesso e che la presenza del virus non è identificabile in una determinata attività lavorativa, ma questa costituisce una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte (colleghi di lavoro, visitatori esterni, fornitori che possono venire a contatto con persone in zone a rischio contagio, in aree di sosta, ecc.).

Il presente documento è da considerarsi altresì **addendum al Documento Unico di Valutazione dei Rischi** da interferenza (**DUVRI**), di ciascuna sede dell'Istituto in quanto le misure del protocollo si applicano anche al personale esterno all'Istituto tra cui gli appaltatori che assicurano attività in appalto essenziali indifferibili.

Il presente documento contiene le misure di prevenzione e protezione puntualmente adottate dall'Istituto a fronte delle indicazioni di cui ai provvedimenti sopra elencati aggiornate al

"Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro"

sottoscritto da Governo e Parti sociali il 6 aprile 2021.

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 4 di 37	

2. IL RISCHIO BIOLOGICO, INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il rischio biologico per i lavoratori è disciplinato dal Titolo X del D. Lgs. 81/08.

Art. 266. Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

[...]

Ai sensi del Titolo X s'intende per:

- a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule.

L'applicabilità, in merito al Coronavirus, del D. Lgs. 81/08 ed in particolare del Titolo X è stata chiarita dal Ministero della Salute con la Circolare n. 3190 del 03.02.2020 per gli operatori a "contatto con il pubblico".

Circolare n. 3190 del 03.02.2020

[...]

Min. Salute

OGGETTO: Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico. In relazione alla epidemia da coronavirus 2019-nCoV, in corso nella Repubblica popolare cinese, sono pervenute a questo Ministero richieste di chiarimenti circa i comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico.

[...]

Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all'oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.



ISPRA non rientra nelle attività di cui alla circolare suddetta, tuttavia l'Istituto adotta, anche con il principio di precauzione, le misure di sicurezza a seguito della Valutazione dei rischi inerente il coronavirus.

Classificazione

Il Titolo X del D. Lgs. N. 81/08 classifica gli agenti biologici in 4 gruppi:

- a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Articolo 271 - Valutazione del rischio

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 5 di 37	

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
- d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

- a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
- c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
- e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.



6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:

- a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
- b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
- c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;
- d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
- e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
- f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
- g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
- h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 6 di 37	

- i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
- l) predisporre i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
- m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.

Art. 273. Misure igieniche

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
 - a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
 - b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
 - c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
 - d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

ALLEGATO XLIV

Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

L'International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV riconosce formalmente COVID-19 come una "sorella" della sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente alla famiglia dei Coronaviridae. L'Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 classifica i virus appartenenti alla famiglia Coronaviridae come agenti biologici del gruppo 2.



Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08

[...]



VIRUS

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
[...]		
Caliciviridae:		
Virus dell'epatite E	3(**)	
Norwalk-Virus	2	
Altri Caliciviridae	2	
Coronaviridae	2	
Filoviridae:		
Virus Ebola	4	
Virus di Marburg	4	
Flaviviridae:		
Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray)	3	
Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale	3(**)	V
Absettarov	3	
Hanzalova	3	
Hypr	3	
Kumlinge	3	
Virus della dengue tipi 1-4	3	
Virus dell'epatite C	3(**)	D
Virus dell'epatite G	3(**)	D
Encefalite B giapponese	3	V
Foresta di Kyasanur	3	V
Louping ill	3(**)	
Omsk (a)	3	V
Powassan	3	
Rocio	3	
Encefalite verno-estiva russa (a)	3	V
Encefalite di St. Louis	3	
Virus Wesselsbron	3(**)	
Virus della Valle del Nilo	3	
Febbre gialla	3	V
Altri flavivirus noti per essere patogeni	2	
[...]		

È recentissima la riclassificazione del virus SARS CoV-2 responsabile della malattia COVID-19 nel **gruppo 3** dalla Direttiva UE 202/739 della Commissione del 3 giugno 2020 pubblicata sulla G.U.C.E. del 4 giugno 2020 n. 175.

Il provvedimento modifica l'Allegato III alla Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo.

Con il Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 8 di 37	

viene recepita la Direttiva Europea e con l'articolo 17 introdotta la sostituzione degli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO SARS-CoV-2/COVID-19

Coronavirus

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). I sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro (droplets) emesse dalle persone infette ad esempio tramite la saliva, e proiettate a distanza (max 1 m) tossendo e starnutendo. La trasmissione può altresì avvenire attraverso i contatti diretti personali, in particolare con le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.



Studi sono ancora in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

Il periodo di incubazione della malattia varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione (quarantena).

Resistenza sulle superfici e in funzione delle temperature (Rapporto ISS COVID-19 n. 17/2020).

I dati disponibili su SARS-CoV2 mostrano che il virus ha una diversa sopravvivenza in base alla tipologia di superficie. In uno studio di Chin et al., in condizioni controllate di laboratorio (es. umidità relativa del 65%), il virus infettante era rilevato per periodi inferiori alle 3 ore su carta (da stampa e per fazzoletti), fino a un giorno su legno e tessuti, due giorni su vetro, e per periodi più lunghi (4 giorni) su superfici lisce quali acciaio e plastica, persistendo fino a 7 giorni sul tessuto esterno delle mascherine chirurgiche. Risultati analoghi sono stati messi in evidenza da van Doremalen et al. che, sempre in condizioni di laboratorio, hanno evidenziato come il virus infettante fosse rilevabile fino a 4 ore su rame, 24 ore su cartone e 2-3 giorni su plastica e acciaio. Significativamente, SARS-CoV-2 risulta efficacemente disattivato dopo 5 minuti di esposizione a comuni disinfettanti quali soluzioni a base di cloro allo 0,1%, etanolo al 70% o ad altri disinfettanti quali clorexidina 0,05% e benzalconio cloruro 0,1%.

Relativamente alle condizioni esterne di temperatura, SARS-CoV-2, come altri coronavirus (26) e come gran parte dei virus, risulta stabile alle temperature di refrigerazione (+4°C), con una riduzione totale del virus infettante – in condizioni ottimali per la sua sopravvivenza come quelle sperimentali di laboratorio – pari a circa 0,7 log in 14 giorni. A temperatura ambiente, di contro, SARS-CoV-2 mostra una minore stabilità e virus infettante può essere rilevato fino a 7 giorni a 22°C o fino a 1 giorno a 37°C. Infine, SARS-CoV-2 mostra, nei confronti delle temperature rilevanti per i processi di preparazione dei cibi (cottura e mantenimento dalla

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 9 di 37	

temperatura nelle attività di ristorazione), un comportamento analogo a quello di altri Coronavirus come SARS e MERS, non essendo possibile rilevare virus infettante dopo 30 minuti a 56°C e dopo 5 minuti a 70°C.

4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



Al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'Istituto e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, si fa riferimento in particolare ai seguenti provvedimenti:

- **Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19** (14 marzo 2020 aggiornato il 24 aprile 2020) il cui obiettivo è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19;
- inoltre in data 24 luglio 2020, al fine di individuare un modello idoneo a garantire le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale ed inoltre per garantire uniformità di applicazione e per assicurare il pieno rientro in sicurezza dei dipendenti della PA è stato sottoscritto dal Ministro della PA e dalle OO.SS., un **"Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19"**, validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l'emergenza Covid-19, a cui le singole amministrazioni dovranno adeguarsi, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, esercitabile anche attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza specifici;
- infine in data 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il **"Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro"** che contiene misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Il Protocollo quadro citato, va integrato nel documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 secondo le specificità delle singole attività.

Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. I protocolli citati cui si fa riferimento, contengono, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'autorità sanitaria.



Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e premesso che il DPCM in data 2 marzo 2021 prevede misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

- il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 (Lavoro agile) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al citato DPCM 2 marzo 2021;
- che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- che siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;



	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 10 di 37	

- che sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettino i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020;
- garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese;
- raccomandare, in particolare per le attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l'adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale;
- favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;



Di seguito si riporta una tabella contenente le misure indicate dai protocolli e la relativa misura attuata da parte dell'Istituto.

 ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 11 di 37	



1. INFORMAZIONE		
N.	Descrizione Protocollo	Descrizione Misure adottate
1.1.	<p>L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi.</p> <p>In particolare, le informazioni riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria - la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio - l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene) - l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti <p>L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto uso dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio</p> <p>Protocollo 24/07/2020 punto 2. "importanza che le amministrazioni garantiscano nelle proprie sedi l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui alla presente intesa;"</p> <p>Protocollo 24/07/2020 Punto 7. "ad informare capillarmente il personale sulle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate per il contenimento del contagio fuori e dentro i locali;"</p>	<p>Comunicati divulgati a tutti i lavoratori mediante posta elettronica aziendale ("ispraticomunica"), cfr Par.7 - Documenti interni di riferimento)</p> <p>Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori divulgate per posta interna (ispraticomunica): COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale: (vedi allegati rev. 0 del 9/03/2020; rev. 1 del 20/03/2020; rev. 2 del 07/07/2020; rev. 3 del 03/04/2021)</p> <p>Proiezione delle Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro sui monitor posti negli ingressi delle sedi più affollate dell'Istituto (via Brancati 48 e 60 - Roma)</p> <p>Affissione negli atri di ingresso di ogni sede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - decalogo Istituto superiore di sanità all'ingresso di ogni sede - Infografica Misure anti Covid-19 (allegata) - Infografica istruzioni misura Temperatura (allegata) <p>Incontri informativi/formativi in modalità videoconferenza da parte del RSPP e MC specifici per lavoratori e preposti</p> <p>Istruzioni, procedure e documenti su richiesta per attività/mansioni specifiche predisposti da RSPP e MC e inviati per posta elettronica</p> <p>Comunicati settimanali (a partire da mercoledì 25 novembre 2020) con ispraticomunica sui casi dipendenti contagiati, azioni conseguenti, indicazioni specifiche (cfr Par.7 - Documenti interni di riferimento)</p>

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 <small>Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</small>
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 12 di 37	



1. INFORMAZIONE		
N.	Descrizione Protocollo	Descrizione Misure adottate
1.2.	Protocollo 24/07/2020 Punto 7. "a garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSSP, sui punti del presente protocollo e su elementi specifici che eventualmente verranno individuati nelle amministrazioni, secondo quanto già previsto dai sistemi di relazioni sindacali dei rispettivi CCNL vigenti, in particolare in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e di flessibilità degli orari in entrata e uscita, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell'utenza, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili;"	<p>Il presente documento è elaborato dal Servizio di prevenzione protezione con la collaborazione del medico competente e con il coinvolgimento degli RLS e discusso in occasione delle riunioni periodiche di sicurezza</p> <p>Instituito un tavolo informativo con la partecipazione di RLS, RSU, OOSS, DL, Responsabile Dipartimento affari generali, Dirigente Servizio infrastrutture, MC, RSPP</p>
1.3.	Protocollo del 24/07/2020 punto 10. "a prevedere adeguata formazione ai dirigenti nello svolgimento del ruolo e delle funzioni di indirizzo, direzione, coordinamento e controllo degli uffici cui sono preposti, ai fini dell'attuazione del presente protocollo."	Il protocollo aggiornato viene illustrato in occasione delle prime riunioni utili del Consiglio di Direzione
1.4.	Laddove il presente Protocollo fa riferimento all'uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l'ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia	Sono disponibili presso ogni sede sia le mascherine chirurgiche che i facciali filtranti FFP2 (nei laboratori sono disponibili anche facciali filtranti FFP3)

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 13 di 37	

2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA		
N.	Descrizione Protocollo	Descrizione Misure adottate
2.1.	<p>Protocollo 24/07/2020. Punto 4. "che all'ingresso dei luoghi di lavoro sia rilevata la temperatura corporea del personale interno e dell'utenza esterna tramite idonea strumentazione che garantisca l'adeguato distanziamento interpersonale. Le amministrazioni, ove utilizzino strumentazione che richieda l'impiego di operatori per la rilevazione della temperatura, possono anche ricorrere, nei limiti delle risorse a legislazione vigente, a convenzioni stipulate con associazioni di volontariato;"</p> <p>Punto 5. "che nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° C non sarà consentito l'accesso del lavoratore o dell'utente e che, in ogni caso, il lavoratore si impegni ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro;"</p>	<p>Prevista la misurazione della temperatura corporea prima dell'ingresso nei luoghi di lavoro presso tutte le sedi dell'Istituto (vedi procedura Allegato 2)</p> <p>Previste procedure per la non ammissione al lavoro del personale in caso di superamento della temperatura di 37,5°C (vedi procedura Allegato 2)</p>
2.2.	<p>Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.</p> <p>Per questi casi si fa riferimento alla normativa di seguito richiamata e alle successive, ulteriori disposizioni che potranno essere adottate in materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli articoli 14, comma 1, e 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; - all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; - all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74; - all'articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124. 	<p>Informazione al personale interno mediante posta elettronica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicato n. 1 del 24/02/2020 - Comunicato n. 2 del 03/02/2020 - Comunicato n. 6 del 06/03/2020 - COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale: (vedi allegati rev. 0 del 9/03/2020; rev. 1 del 20/03/2020; rev. 2 del 07/07/2020; rev. 3 del 03/04/2021) <p>Le Istruzioni COVID-19 aggiornate sono proiettate sui monitor delle sedi più affollate degli ingressi di Via Brancati 48 e 60</p> <p>L'informazione è anche fornita a tutti gli appaltatori mediante invio formale del presente documento da considerarsi addendum al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza (DUVRI), di ciascuna sede dell'Istituto</p> <p>Ai visitatori autorizzati all'accesso in Istituto viene fatta sottoscrivere una autodichiarazione su: conoscenza misure di contenimento, presenza di sintomi, contatti con soggetti positivi, provenienza zone a rischio. (Allegato 3)</p>

	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 14 di 37	

2.3.	<p>La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.</p>	<p>Le comunicazioni e le relative certificazioni vengono acquisite dall'ufficio del personale con la collaborazione del MC.</p>
2.4.	<p>Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpita dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.</p>	<p>Collaborazione garantita da ufficio del personale attraverso il MC</p>

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 <small>Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</small>
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 15 di 37	



3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI		
N.	Descrizione Protocollo	Descrizione Misure adottate
3.1.	Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti	<p>Si richiede che i fornitori siano muniti di mascherina e guanti e che sia sempre rispettata la distanza di sicurezza di almeno un metro dal personale presente</p> <p>Per quanto possibile i fornitori seguono ingressi e percorsi separati (vedi sedi Brancati 48 e 60)</p> <p>Procedura per la ricezione in sicurezza di materiali (Pacchi, ecc.) (Vedi allegato 1)</p>
3.2.	Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro	<p>Procedura per la ricezione in sicurezza di materiali (Pacchi, ecc.) (Vedi allegato 1)</p> <p>Vigilanza da parte degli addetti che riceve il personale esterno e dal personale di portineria ove presente</p>
3.3.	Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera	<p>Il personale dei Servizi Pulizie e Mensa aziendale e Bar, manutenzione impianti tecnologici, elettrici, ecc. delle sedi romane di Brancati 48 e 60 ha a disposizione servizi igienici di uso esclusivo</p> <p>Per i fornitori occasionali è stato individuato un servizio igienico dedicato</p> <p>Nelle altre sedi divieto di utilizzo dei servizi igienici del personale interno</p>
3.4.	- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo	<p>Nei casi in cui è strettamente necessario l'ingresso dei visitatori si richiede di attenersi alle istruzioni di igiene e sicurezza del personale oltre che alle indicazioni delle autorità regionali e nazionali, si procede alla misurazione della temperatura e si richiede l'autodichiarazione sullo stato di salute (vedi allegato 3)</p> <p>Per quanto concerne i fornitori fissi (pulizie, portineria, vigilanza, impianti elettrico e condizionamento, ecc.) le regole dell'Istituto sono trasmesse aggiornando il DUVRI col presente documento</p>

3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI



N.	Descrizione Protocollo	Descrizione Misure adottate
3.5.	<p>- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, ecc.)</p>	<p>Il personale del Servizio navetta e i dipendenti e altri utenti del servizio sono informati sulla necessità di rispettare la distanza di sicurezza e di indossare la mascherina</p> <p>Nella guida di automezzi aziendali, è stata data indicazione agli autisti e al personale che si reca in missione per il trasporto di max 1 passeggero alla volta sul sedile posteriore dx con uso di mascherine chirurgiche/FFP2</p> <p>Gli autisti indossano sempre mascherine chirurgiche/FFP2</p>
3.6.	<p>- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive</p>	<p>Il presente documento viene fornito formalmente e preventivamente agli appaltatori prima dell'inizio dei lavori</p>
3.7.	<p>In caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del MC, ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.</p>	<p>Il presente documento è trasmesso a tutti gli appaltatori ad integrazione del DUVRI di ciascuna sede dell'Istituto. La collaborazione e la vigilanza richieste dal protocollo è assicurata da RUP e DEC dei singoli contratti.</p>
3.8.	<p>L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.</p>	

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA		
	Descrizione Misure Protocollo	Descrizione Misure adottate
4.1.	<p>- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la Circolare del Min. Salute n. 17644 del 22 maggio 2020</p> <p>Protocollo 24/07/2020- Punto 7. "sulla necessità di garantire, ai fini della prosecuzione dell'attività amministrativa e di servizio, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale, dovendosi, pertanto, procedere o a garantire quotidianamente la pulizia e l'igiene accurata degli ambienti lavorativi, delle postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni e degli impianti prevedendo frequenti interventi sia sugli spazi di fruizione condivisa che sulle dotazioni strumentali, (a mero titolo esemplificativo: la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse);"</p> <p>- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione</p> <p>- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi</p> <p>Protocollo 24/07/2020 - Punto 7. "ad effettuare operazioni routinarie di sanificazione negli ambienti e sugli impianti di condizionamento dell'aria, in funzione dell'orario di attività;"</p> <p>Protocollo 24/07/2020 - Punto 7. "ad assicurare adeguato e costante ricambio d'aria nei luoghi di lavoro ed impegnandosi ad evitare nelle aree comuni e negli ambienti condivisi da più lavoratori il ricircolo interno dell'aria;"</p>	<p>Pulizia giornaliera affidata alle imprese del Servizio di pulizia di ciascuna sede dell'Istituto</p> <p>Sanificazione periodica in base alla effettiva frequentazione degli ambienti e straordinaria a seguito di eventuali emergenze</p> <p>Gli impianti di condizionamento e ventilazione sono gestiti e sottoposti a manutenzione in conformità alle indicazioni dei Rapporti ISS COVID-19 n. 5 e 33 2020</p> <p>Aria indoor: azzeramento ricircolo, indicazione al personale di aerare frequentemente gli ambienti aprendo le finestre, utilizzo di pacchi filtranti conformi alla UNI EN ISO 16890:2017:F7-F9.</p> <p>Impianti di riscaldamento/raffrescamento tenuti chiusi, fintantoché lo permettono le condizioni meteorologiche, successivamente pulizia frequente dei filtri; pulizia di griglie e prese di ventilazione in conformità ai Rapporti ISS n.5-33/2020</p>
4.2.	<p>Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, sarà necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.</p>	<p>Si effettua sanificazione straordinaria in base alla effettiva necessità</p>

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI		
N.	Descrizione Protocollo	Descrizione misura adottata
5.1.	- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani	<p>Fornite istruzioni a tutto il personale mediante:</p> <p>Comunicati "ispraticomunica", cfr Par.7 - Documenti interni di riferimento)</p> <p>Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori (ispraticomunica):</p> <p>COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale: (vedi allegati rev. 0 del 9/03/2020; rev. 1 del 20/03/2020; rev. 2 del 07/07/2020; rev. 3 del 03/04/2021)</p> <p>Proiezione delle Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro sui monitor posti negli ingressi delle sedi più affollate dell'Istituto (via Brancati 48 e 60 - Roma)</p> <p>Affissione negli atri di ingresso di ogni sede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - decalogo Istituto superiore di sanità all'ingresso di ogni sede - Infografica Misure anti Covid-19 (allegata)
5.2.	- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti lavoratori anche grazie a specifici dispenser e collocati in punti facilmente individuabili.	<p>I dipendenti hanno la possibilità di provvedere alla pulizia frequente delle mani con acqua e sapone presso i servizi igienici presenti in ciascuna sede in numero adeguato rispetto al personale</p> <p>Nelle varie sedi dell'Istituto sono stati inoltre messi a disposizione dispenser di soluzioni alcoliche igienizzanti</p>
5.3.	- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone	<p>Informazione data a tutti i lavoratori mediante posta interna (ispraticomunica) e mediante i vari comunicati ed istruzioni (vedi punto 6.1)</p>

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 <small>Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</small>
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 19 di 37	



6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
N.	Descrizione Protocollo	Descrizione misura adottata
6.1.	<p>- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale – come peraltro sottolineato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente.</p> <p>Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le "mascherine chirurgiche" di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.</p> <p>Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno DPI idonei.</p>	<p>L'Istituto mette a disposizione di tutti i dipendenti: mascherine chirurgiche, facciali filtranti FFP2, guanti in lattice. Nei laboratori sono disponibili anche facciali FFP3 per le attività a rischio specifico</p> <p>I Dispositivi di protezione individuale utilizzati per proteggersi dal rischio COVID-19, per il personale che avverta i sintomi durante il lavoro in Istituto e per il personale che si trovi ad assistere il collega sintomatico, sono le maschere filtranti FFP2, guanti monouso in lattice</p> <p>Istruzioni per il corretto utilizzo sono fornite a tutto il personale, (vedi paragrafo Dispositivi di protezione individuale e loro corretto utilizzo)</p> <p>Non è consentito utilizzare mascherine personali (di comunità) non certificate o con certificazioni inferiori alle mascherine chirurgiche</p> <p>Lo smaltimento delle mascherine chirurgiche/FFP2 e dei guanti utilizzati avviene nella frazione indifferenziata</p>
	<p>Protocollo 24/07/2020 – Punto 3. "...la protezione dei lavoratori dovrà essere garantita, ove possibile, anche attraverso l'utilizzo di barriere separatorie. Per i lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico e/o che prestano servizi esterni, in aggiunta ai dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie potrà essere previsto l'impiego di visiere, garantendo adeguata formazione al loro utilizzo. Ove presenti, sono fatte salve le misure di prevenzione di livello superiore rese necessarie in relazione alla specificità dell'attività o del lavoro svolto nei diversi enti ed amministrazioni ed individuate negli accordi e protocolli già sottoscritti o sottoscritti in data successiva al presente protocollo negli enti e nelle amministrazioni medesime";</p>	<p>Non si considera necessaria l'apposizione di barriere separatorie nei moduli da ufficio occupati da due postazioni di lavoro laddove esse siano disposte in linea secondo quanto suggerito anche nelle Raccomandazioni trasmesse al personale il 22/07/2020 (Raccomandazioni di comportamento per il personale ISPRA). Eventuali particolari situazioni sono analizzate e affrontate caso per caso</p> <p>Le visiere ove necessarie sono messe a disposizione del personale addetto alle attività in esterno. Al momento sono state utilizzate dal personale imbarcato su mezzi nautici</p>

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 20 di 37	

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)



N.	Descrizione Protocollo	Descrizione misura adottata
7.1.	- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.	<p>Fornita informazione mediante posta elettronica interna:</p> <p>Comunicato n. 6 del 06/03/2020</p> <p>COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale: rev. 1 del 9/03/2020; rev. 2 20/03/2020; 07/07/2020; rev. 3 del 03/04/2021</p> <p>Date istruzioni al personale per il rispetto della distanza di sicurezza e del massimo affollamento del locale bar della sede di Brancati 48/60</p> <p>Predisposto un percorso a senso unico per ingresso e uscita dalla mensa e per la salita e discesa delle scale di Brancati 48</p> <p>Affissa segnaletica orizzontale per il rispetto del distanziamento nella fruizione del bar e della mensa Brancati 48 e 60</p> <p>Contrassegnati sui tavoli della mensa i posti non occupabili</p> <p>Contrassegnate anche le postazioni VDT non occupabili della sala corsi della biblioteca Brancati 60</p>
7.2.	- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.	<p>Gli spogliatoi presenti nella sede di Brancati riservati ai dipendenti della ditta che eroga il servizio mensa e bar, e della ditta della manutenzione degli impianti, oltre che lo spogliatoio riservato ai dipendenti che utilizzano la bicicletta per venire al lavoro sono periodicamente sanificati come gli altri luoghi di lavoro; per gli spogliatoi dei ciclisti sono state date anche misure specifiche per l'igienizzazione quotidiana</p>
7.3.	- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.	<p>Date disposizioni alla impresa che fornisce il Servizio di pulizia</p> <p>Date disposizioni alla impresa che gestisce il servizio mensa e bar</p> <p>I tavoli della mensa vengono sanificati dopo ogni utilizzo</p>

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E LAVORO AGILE E DA REMOTO, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)		
N.	Descrizione Protocollo	Descrizione misura adottata
<p>Con riferimento a quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021, artt. 4 e 30, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:</p>		
8.1.	- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto	Definite le modalità per l'autorizzazione al ricorso straordinario allo smart work per il personale dell'Istituto per cui sia possibile svolgere attività in remoto
8.2.	- Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi	Individuate da parte dei dirigenti le attività indifferibili, ovvero quelle in cui il personale si deve recare in sede per il lavoro
8.3.	- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili	Disposta turnazione per il personale a cura di ciascun dirigente
8.4.	- utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione. Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni	L'Istituto fin dagli esordi della situazione di emergenza epidemico-pandemica ha incentivato l'adozione di forme di lavoro agile (smart working) al fine di ridurre al minimo le necessità di spostamento casa-lavoro-casa dei lavoratori, laddove l'attività lavorativa avesse caratteristiche tali da poter essere svolta a domicilio.
8.5.	a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione	Durante la fase 1 è stato presente in Istituto soltanto il personale addetto ad attività ritenute indispensabili per garantire il funzionamento dell'Istituto.
8.6.	nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti	Misure adottate con i vari comunicati di cui al par. 7 – Documenti interni di riferimento
8.7.	In merito alle trasferte nazionali e internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferte previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione	Vengono date caso per caso da RSPP e MC indicazioni mediante posta elettronica
8.8.	Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva ripresa delle attività in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza dell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle Pause).	L'Istituto assicura la possibilità di ricorrere al lavoro agile anche in fase ordinaria, al di fuori dell'emergenza in atto, per tutte le attività eseguibili da remoto. Già prima della pandemia erano stati siglati circa 400 accordi (disciplinari) di smart working



 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 <small>Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</small>
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 22 di 37	

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E LAVORO AGILE E DA REMOTO, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

N.	Descrizione Protocollo	Descrizione misura adottata
	<p>È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio, da uffici inutilizzati e sale riunioni).</p> <p>Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.</p> <p>È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione gli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento tra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.</p>	<p>L'Istituto valuta ogni situazione in cui è possibile ridurre o prevenire il contagio ed eventualmente interviene con misure tecnico-organizzative di concerto con tutti i soggetti coinvolti: personale interessato, dirigenti, Affari generali, DL, RSPP e il MC.</p>
8.9.	<p>Protocollo del 24/07/2020, punto 9 "sull'opportunità che, qualora siano adottati regimi di articolazione dell'orario di lavoro giornaliera o settimanale diversi da quelli precedenti all'entrata in vigore delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica, le amministrazioni favoriscano la conciliazione dei tempi vita-lavoro dei dipendenti, tenendo conto delle eventuali condizioni peculiari di disagio e di fragilità del personale interessato, ovvero della presenza di patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio, e di quanto previsto relativamente alle condizioni personali o familiari nelle parti normate dai CCNL sull'orario flessibile, adottando misure di flessibilità oraria a beneficio degli stessi, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;"</p>	<p>Vedi punto precedente e documento ISPRA emergenza COVID19 - Documento linee operative fase 2 inviato via mail con ispraticomunica (cfr par. 7 - Documenti interni di riferimento)</p>



 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 23 di 37	

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI		
N.	Descrizione Protocollo	Descrizione misura adottata
9.1.	- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)	Flessibilità oraria in ingresso
	Protocollo 24/07/2020 Punto 6. – “che l’orario dei servizi erogati al pubblico e quello di lavoro siano organizzati in maniera più flessibile, in particolare, per le fasce di entrata e uscita, anche con riferimento ai rispettivi CCNL, in quanto ciò costituisce una misura rilevante per prevenire aggregazioni e per facilitare il distanziamento interpersonale nei luoghi di lavoro, oltre a contribuire alla riduzione del rischio di affollamenti nei mezzi pubblici nel tragitto casa lavoro dei lavoratori.”	
9.2.	- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni	Installati dispenser soluzioni alcoliche all’ingresso/uscita di ogni sede; negli atrii di ogni sede; ingresso e uscita mensa di Brancati 48; ingresso/uscita mensa brancati 60; bar Brancati 48; in corrispondenza dei servizi igienici di Brancati 48/60

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 <small>Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</small>
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 24 di 37	



10. SPOSTAMENTI INTERNI ED ESTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE¹		
N.	Descrizione Protocollo	Descrizione misura adottata
10.1	<p>- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali</p> <p>- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali</p> <p>- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. È comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.</p>	<p>Misure adottate e divulgate mediante comunicati ispraticomunica (cfr par. 7 – Documenti interni di riferimento)</p> <p>Attuato il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici di cui alla nota del Dipartimento della funzione pubblica DFP-0025239-P-15</p>
10.2	<p>Protocollo del 24/07/2020, punto 7 "promuovere la formazione del personale in modalità e-learning e il ricorso alle riunioni con modalità telematica ove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale."</p>	<p>La formazione del personale viene ordinariamente erogata in modalità sincrona con uso di piattaforme informatiche</p>
10.3	<p>Per quanto riguarda gli spostamenti con automezzi aziendali o mezzi propri occorre seguire le seguenti regole:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capienza massima 2 persone (autista e un passeggero seduto sul sedile posteriore lato dx); indossare la mascherina durante il tragitto; areare l'abitacolo attraverso l'apertura dei finestrini. Il mezzo va igienizzato con appositi prodotti dopo ciascun utilizzo - Per automezzi diversi dalle automobili (es. furgoni) la capienza andrà valutata caso per caso 	<p>Istruzioni fornite al personale con le modalità di cui ai punti precedenti</p>

¹ Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 25 di 37	



11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA*		
N.	Descrizione Protocollo	Descrizione misura adottata
11.1.	<p>- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.</p> <p>Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.</p>	<p>Fornite istruzioni a tutto il personale mediante posta elettronica:</p> <p>COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale: rev. 1 del 9/03/2020; rev. 2 20/03/2020; 07/07/2020; rev. 3 del 03/04/2021</p> <p>Le Istruzioni aggiornate sono proiettate sui monitor informativi degli ingressi di Via Brancati 48 e 60</p>
	<p>- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.</p>	

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS		
N.	Descrizione Protocollo	Descrizione misura adottata
12.1.	-La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).	La sorveglianza sanitaria ordinaria (visite mediche periodiche) del personale ISPRA è ripresa dall'inizio del mese di Maggio 2020, dopo essere stata sospesa per oltre un mese, nel rispetto di precauzioni sanitarie stringenti sia per l'effettuazione degli accertamenti complementari presso il laboratorio convenzionato, che per l'esecuzione delle visite mediche da parte del Medico Competente con istituzione/aggiornamento della Cartella sanitaria personale e di rischio.
12.2.	- la sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.	La priorità è stata data alle visite mediche preventive, alle visite straordinarie al rientro da malattie di durata superiori a sessanta giorni, ed alla sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 del D.L n. 34 del 19 maggio 2020 volta a valutare eventuali condizioni di particolare "fragilità sanitaria" ai fini della protezione nei confronti della epidemia da Covid-19.
12.3.	il medico competente collabora con il datore di lavoro, RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione e attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2	Collaborazione attuata in collaborazione costante tra Datore di lavoro, RSPP e RLS
12.4.	Il medico competente attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'art. 83 del DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili, secondo le definizioni e le modalità di cui alla Circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza	Misure attuate dal MC
12.5.	Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella Circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021	



 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 27 di 37	

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

N.	Descrizione Protocollo	Descrizione misura adottata
12.6.	<p>Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune, misure di quarantena. In merito ai contatti stretti, così come definiti dalla Circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in Azienda, ai fini del contenimento da SARS-CoV-2/COVID-19</p>	Misure attuate dal MC
12.7.	<p>La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia</p>	

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 <small>Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</small>
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 28 di 37	

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE		
N.	Descrizione Protocollo	Descrizione misura adottata
13.1	- È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.	L'applicazione e la verifica delle misure adottate viene eseguita nell'ambito della periodica consultazione con gli RLS Instituito un tavolo informativo con la partecipazione di RLS, RSU, OOSS, DL, Responsabile Dipartimento affari generali, Dirigente Servizio infrastrutture, MC, RSPP

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 29 di 37	

3.1 Dispositivi di protezione individuale e loro corretto utilizzo

Per quanto riguarda la protezione dei lavoratori dal COVID-19, viene raccomandato prioritariamente di seguire rigorosamente e scrupolosamente tutte le indicazioni relative ai comportamenti e le precauzioni generali da tenere in luoghi condivisi sia pubblici che privati sia al chiuso che all'aperto disposte nel contesto dell'emergenza da COVID-19.

Tuttavia anche con l'adozione delle misure tecniche organizzative e procedurali individuate nel precedente paragrafo la suddetta esposizione residua potrebbe ancora verificarsi nell'ipotesi di lavoratori che in ragione della particolare attività svolta siano impossibilitati a rispettare rigorosamente la distanza interpersonale di sicurezza di 1 -1,5 m, ovvero si trovino a prestare assistenza sul luogo di lavoro ad un'altra persona (es. un collega di lavoro) che presenti sintomi sospetti di affezione respiratoria da COVID-19.

Ci si protegge dalla residua esposizione indossando i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie: mascherine chirurgiche e facciali filtranti FFP2 e FFP3.

Mascherine medico-chirurgiche

Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le "mascherine chirurgiche" di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge.

Indossare una mascherina chirurgica è una delle misure di prevenzione per limitare la diffusione di alcune malattie respiratorie. Le mascherine medico-chirurgiche sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Queste costituiscono un'utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea (aerosol e goccioline). In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica ($\geq 98\%$), la IIR è resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019).

Per quanto riguarda l'emergenza COVID-19, **l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) raccomanda di indossare una mascherina medico-chirurgica quando si sospetta di aver contratto un'infezione da SARS-CoV-2 e/o quando si presentano sintomi quali tosse o starnuti, o quando è necessario entrare in contatto con una persona con sospetta infezione da SARS-CoV-2.**

L'uso della mascherina medico-chirurgica deve essere adottato in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani, e di tutte le altre misure precauzionali da tenere in luoghi pubblici e in ambiente domestico disposte nel contesto dell'emergenza da COVID-19



<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=433>.

Non è utile indossare più mascherine medico-chirurgiche sovrapposte.

Inoltre, l'uso errato di una maschera può comprometterne l'efficacia di riduzione del rischio di trasmissione, così come non è consigliato l'utilizzo di una maschera non idonea allo scopo.

Presso gli ambienti di lavoro è obbligatorio indossare la protezione respiratoria (mascherina chirurgica o equivalente) in tutti gli spazi comuni al chiuso (es.: corridoi, atri, mensa, bar, sale riunioni, ecc.) ed anche in spazi aperti ove non sia possibile il mantenimento di un'adeguata distanza di sicurezza. L'uso della mascherina non è indispensabile durante la permanenza presso la propria postazione di lavoro, ma essa va sempre indossata quando ci si sposta da essa.

La mascherina medico-chirurgica, va indossata, rimossa e smaltita correttamente, seguendo adeguate procedure (ad esempio quelle presentate dalla WHO al seguente link: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks>; procedure generali in calce al documento). Si raccomanda di sostituire la maschera medico-chirurgica con una nuova maschera pulita al termine dell'attività che può aver comportato esposizione a SARS-CoV-2, o non appena quella in uso si inumidisce.

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 30 di 37	

Semimaschere filtranti

Le semimaschere filtranti antipolvere sono classificate in base alla loro efficienza filtrante e della loro perdita di tenuta verso l'interno totale massima. Sono previste 3 classi: FFP1, FFP2, FFP3. Il tipo 1 (FFP1), 2 (FFP2) e 3 (FFP3) definisce il livello di protezione dell'operatore ad aerosol e goccioline con un grado di efficienza rispettivamente del 80%, 94% e 98%. I facciali filtranti sono ulteriormente classificati come: "utilizzabili solo per un singolo turno di lavoro" (indicati con la sigla NR) o "riutilizzabili" per più di un turno di lavoro (indicati con lettera R). I dispositivi conformi alla legislazione vigente (Regolamento (UE) 425/2016) devono essere dotati di marcatura CE apposta in maniera leggibile, indelebile per tutto il periodo di durata del DPI. I DPI devono essere conformi a specifiche norme tecniche (UNI EN 149:2009 e UNI EN 140:200) perché siano conformi al fattore di protezione ricercato.

Le maschere messe a disposizione dall'Istituto sono del tipo FFP2 e FFP3.

Per la loro efficacia ottimale (e per non incorrere in uso improprio con conseguente falsa sicurezza di essere protetti) questi **vanno indossati, rimossi e smaltiti correttamente**, come illustrato di seguito.

Istruzioni per indossare mascherine medico-chirurgiche e dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie

1. Prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratorie, eseguire correttamente la procedura di igiene delle mani.

2. Indossare la Mascherina medico-chirurgica

a. Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera.

Oppure

2. Indossare il DPI per le vie respiratorie

a. Posizionare il DPI con cura per **coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera** (questo potrebbe impedire la perfetta tenuta del DPI e peggiorare il livello di protezione)



- posizionare la conchiglia del respiratore sotto il mento con lo stringinaso posizionato verso l'alto;
- tirare l'elastico superiore e posizionarlo sulla nuca;
- tirare l'elastico inferiore e posizionarlo intorno al collo, sotto le orecchie;
- **modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso** premendo le dita su entrambi i lati dello stesso;

b. **Verificare di aver indossato correttamente il dpi (prova di tenuta):** mettere il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti puliti) sopra i filtri, inalare e trattenere il respiro per 5/10 secondi; se il facciale si ripiega leggermente verso l'interno, significa che il respiratore è posizionato correttamente.

3. Durante l'uso, **evitare di toccare direttamente la maschera:** maneggiarla utilizzando i lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti.

4. Rimuovere la maschera **evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o l'elastico dalla nuca.**

5. Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera usata, **lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone.**

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 <small>Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</small>
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 31 di 37	

6. **Scartare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni utilizzo e smaltirle immediatamente** dopo la rimozione. **Non riutilizzare mai le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche** (non sono recuperabili nemmeno dopo lavaggio o disinfezione).

7. Le maschere e i guanti utilizzati devono essere gettati negli appositi contenitori segnalati.

5. CONCLUSIONI

Il Presente Documento Integra il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'Art. 17 del D.Lgs. 81/2008 in relazione al rischio COVID-19, esso è valido fino al termine delle condizioni di emergenza nazionale pandemica e comunque fino a quando non siano apportate modifiche delle disposizioni applicate.

6. NORME DI RIFERIMENTO

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

DPCM del 1 marzo 2020 art. 3 comma 1 lettera a).

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - art. 34 comma 3.

DPCM del 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Art. 2 e Allegato 1.

DPCM del 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato il 14 marzo 2020.

DPCM del 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.



Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato il 24 aprile 2020.

Legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "Rilancio"), recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Circolare della Presidenza del consiglio dei ministri N. 3/2020.

Protocollo quadro per la "Prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19", validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l'emergenza Covid-19, e sottoscritto il 24 luglio 2020 con le OO.SS.

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.



	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 32 di 37	

7. DOCUMENTI INTERNI DI RIFERIMENTO

1. Comunicato n. 1 del 24/02/2020
2. Comunicato n. 2 del 27/02/2020
3. Comunicato n. 3 del 02/03/2020
4. Comunicato n. 4 del 03/03/2020
5. Comunicato n. 5 del 05/03/2020
6. Comunicato n. 6 del 06/03/2020
7. Comunicato n. 7 del 09/03/2020
8. Comunicato n. 8 del 13/03/2020
9. Comunicato n. 9 del 27/07/2020
10. Comunicati settimanali (ogni mercoledì, dal 25/11/2020) sul numero dei contagi in ISPRA
11. Infografica misure comportamentali
12. Infografica istruzioni misura temperatura
13. ISPRA emergenza COVID19 - Documento linee operative fase 2 (06/05/2020)
14. COVID-19 Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale (09/03/2020)
15. COVID-19 Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale (20/03/2020)
16. COVID-19 Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale (07/07/2020)
17. COVID-19 Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale (03/04/2021)

8. ALLEGATI



1. Procedura per la ricezione in sicurezza di materiali (Pacchi, ecc.)
2. Procedura di massima per la misurazione della temperatura corporea prima dell'accesso al lavoro
3. Autodichiarazione per l'accesso in Istituto degli esterni (ai sensi dell'art. 485 del Codice Penale e successive modifiche)

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 33 di 37	

Allegato 1

PROCEDURA PER LA RICEZIONE IN SICUREZZA DI MATERIALI (Pacchi, ecc.)

- Se il pacco è di peso e di dimensioni tali da poter essere facilmente movimentato, la consegna dello stesso da parte del trasportatore deve avvenire all'ingresso dell'edificio, in modo tale che lo spostamento e la definitiva collocazione all'interno dello stesso venga effettuata da personale ISPRA, evitando in tal modo l'accesso di personale esterno.
- Eventuali documenti di trasporto, ecc. andranno ricevuti e firmati avendo cura di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 -1,5 m. dal trasportatore.
- Nel caso di colli di peso e di dimensioni tali da richiedere il trasporto all'interno dell'edificio da parte di operatori esterni, gli stessi dovranno essere muniti di protezione respiratoria con mascherina/DPI e guanti, si avrà cura di mantenere libero il percorso che l'operatore deve seguire all'interno dell'edificio in modo da rispettare la distanza di sicurezza minima tra persona e persona.
- Si raccomanda inoltre l'accurata igiene delle mani mediante lavaggio con acqua e sapone ovvero con soluzioni igienizzanti idroalcoliche dopo la manipolazione del pacco.

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 34 di 37	

Allegato 2

PROCEDURA DI MASSIMA PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA PRIMA DELL'ACCESSO AL LAVORO

Dove si effettua la misurazione

Sono state installate termocamere sui tornelli di ingresso delle sedi ISPRA di Via Brancati 48 e 60 per la misurazione della temperatura corporea.



Quando effettuare la misurazione

La misurazione viene effettuata per ciascun dipendente/visitatore prima dell'accesso presso la sede ISPRA.

Se il valore di temperatura misurato dalla termocamera è $< 37,5^{\circ}\text{C}$ il lavoratore/visitatore può avere accesso alla sede di lavoro ed il dato non viene registrato.

Se la temperatura misurata risulta $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (ad almeno due misurazioni) il lavoratore/visitatore non può accedere alla sede ISPRA (il tornello non si sblocca) e deve rivolgersi agli addetti alla portineria per la registrazione dell'avvenuto superamento del limite (Allegato 2A – (Modello registro soggetti con temperatura superiore a $37,5^{\circ}\text{C}$) anche allo scopo di documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso.

Il lavoratore/visitatore per cui è stato registrato il superamento della soglia di temperatura verrà invitato a tornare presso il proprio domicilio, contattare il proprio medico curante e seguire le indicazioni impartite dal sanitario (Allegato 3A - Modello di dichiarazione da far sottoscrivere al soggetto con temperatura superiore a $37,5^{\circ}\text{C}$).

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 36 di 37	



Allegato 2.2

(Modello di dichiarazione da far sottoscrivere al soggetto con temperatura superiore a 37,5°C)

Io sottoscritto dichiaro di essere stato informato del rilievo in occasione dell'odierno controllo all'ingresso della sede ISPRA, di una temperatura corporea di °C, superiore al valore soglia di 37,5°C che - ai sensi di quanto stabilito nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - impedisce l'accesso sul luogo di lavoro. Sono stato altresì informato circa la necessità di fare ritorno al domicilio, di mettermi in contatto con il medico di medicina generale e di seguire le indicazioni del sanitario stesso, oltre che della necessità di informare tempestivamente i competenti uffici dell'ISPRA su eventuali sviluppi significativi della situazione sanitaria.

Data

Firma

 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Rev. 3 Aprile 2021	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
	VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19	Pag. 37 di 37	

Allegato 3

AUTODICHIARAZIONE

(ai sensi dell'art. 485 del Codice Penale e successive modifiche)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____
a _____ residente in _____ (____)
Via _____ identificato a mezzo _____
nr. _____ rilasciato da _____ in data _____, utenza
telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci 485 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio SARS-CoV-2/Covid-19 vigenti alla data odierna e di aver rispettato le disposizioni emanate dalle Autorità competenti;

di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus SARS-CoV-2/Covid-19;

di non presentare sintomi quali congiuntivite, febbre superiore a 37,5°C, tosse o difficoltà respiratorie o comunque altri sintomi presumibilmente riconducibili a infezione da SARS-CoV-2/Covid-19;

di non avere avuto contatti stretti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi e di non provenire da zone a rischio;

di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni dai Paesi per i quali sussiste l'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario presso la propria dimora;

di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 1, del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri* dell'8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato)

Data e luogo

Firma del dichiarante

Il sottoscritto presta altresì il proprio consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti correlati alla procedura d'accesso nei luoghi di lavoro dell'ISPRA. I dati forniti saranno gestiti in conformità alle norme previste dal GDPR 679/2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali).

Data e luogo

Firma del dichiarante